REGOLAMENTO (EURATOM) N. 529/73 DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 1973

che modifica le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità [1], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1473/72 [2], in particolare l'articolo 94 del suddetto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, con il regolamento n. 10/63/Euratom [3], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom) n. 459/72 [4], il Consiglio ha fissato le condizioni applicabili in materia di retribuzione e di sicurezza sociale agli agenti degli stabilimenti del Centro comune di ricerche nucleari che prestano servizio in Belgio ;

considerando che le modifiche di stipendi intervenute nel 1972 a favore del personale del Centro nucleare belga (CEN) giustificano un adattamento delle condizioni applicabili ai sopraddetti agenti degli stabilimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 3 del regolamento n. 10/63/Euratom è aggiunto il seguente comma :

« L'agente degli stabilimenti percepisce per il 1972 un'indennità una tantum pari al suo stipendio base del mese di giugno 1972, corretto dell'indice del costo della vita applicato per tale mese. Detta indennità non è soggetta alle trattenute per la sicurezza sociale. In caso d'inizio del servizio o di cessazione dal servizio nell'anno 1972 l'indennità una tantum viene versata proporzionalmente al periodo di servizio compiuto. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 1973.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. LAVENS

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 160 del 16. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. 188 del 28. 12. 1963, pag. 2992/63.
(4) GU n. L 55 del 4. 3. 1972, pag. 1.